



MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA

AVVISO M2C.1.1 I 1.1

Linea d'Intervento A

“Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l’articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

VISTO il d.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica, pubblicato in G.U. n. 228 del 23 settembre 2021 registrato dalla Corte dei Conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021, che abroga, a decorrere dal 8 ottobre 2021, il dPCM 19 giugno 2019, n. 97 (pubblicato su GU Serie generale n. 228 del 23 settembre 2021);

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 4 del d.P.C.M. sopramenzionato, le competenze dell’ex Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi sono esercitate dal Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS);

VISTO il d.P.R. 18 maggio 2021, con il quale è stato conferito all’ing. Laura D’Aprile l’incarico di Capo Dipartimento dell’ex Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI) del Ministero della Transizione Ecologica;

PRESO ATTO che nelle more della piena attuazione del nuovo regolamento di organizzazione del MiTE di cui al d.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, le attività di ordinaria amministrazione sono garantite facendo riferimento all’organizzazione vigente;

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID- 19;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR) e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al PNRR e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO, nello specifico, l'articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *“Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;

CONSIDERATO in particolare l'art. 1 del citato decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, il quale prevede che le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del

PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto;

CONSIDERATO che, nel caso si ricorra al reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR,

a) le Amministrazioni titolari di interventi possono ricorrere alle modalità di selezione stabilite dall'art 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di collaborazione di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;

b) che tali contratti devono recare, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta; e

c) che il mancato conseguimento di *milestone* e *target*, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile;

VISTO, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 per l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per gli interventi del PNRR e la ripartizione di traguardi ed obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante *“Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e in particolare l'articolo 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante “Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia”, unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 “costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente*

normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2”;

CONSIDERATO che il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 assegna (Tabella A), al Ministero della transizione ecologica, 1.500.000.000,00 euro per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammmodernamento di impianti esistenti, nell'ambito della Missione 2 *“Rivoluzione verde e transizione ecologica”*, Componente 1 *“Economia circolare e agricoltura sostenibile”*, Investimento 1.1 *“Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti”*, del PNRR (misura M2C1.1.I.1.1) ;

CONSIDERATO che, per il conseguimento del traguardo di cui alla Tabella B del medesimo decreto, è stato adottato dal Ministro della transizione ecologica il decreto 28 settembre 2021, n. 396, registrato dalla Corte dei Conti il 04 ottobre 2021, registrazione n. 2838, con cui sono approvati i criteri di selezione delle proposte relative alla misura M2C1.1.I.1.1 presentate dai soggetti destinatari della misura medesima;

CONSIDERATO che il suddetto decreto prevede che le risorse previste per l'attuazione degli interventi relativi alla misura M2C1.1.I.1.1 sono assegnate mediante procedure ad evidenza pubblica da avviarsi mediante la pubblicazione di tre avvisi, ciascuno per ogni linea di intervento individuata nel decreto medesimo, rivolti ai seguenti soggetti destinatari: *“gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. o, laddove questi non siano stati costituiti, i comuni. I destinatari delle risorse potranno presentare la Proposta di finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto, anche avvalendosi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana, da loro appositamente delegati ad agire in nome e per conto loro.”;*

VISTO, in particolare, il punto 9 del decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 396, il quale dispone che gli avvisi dovranno prevedere le modalità e i termini di presentazione delle proposte da parte dei destinatari delle risorse oltre che l'elenco delle attività finanziabili e delle spese ammissibili;

VISTO, altresì, l'allegato 1 al decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 396, ove sono indicati sia i criteri di selezione delle proposte che perverranno sia i criteri di riparto delle risorse per le singole linee di intervento ivi individuate;

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 396, per gli interventi finanziati dalla misura M2C1.1.I.1.1, oggetto del presente Avviso, dovranno essere garantiti: la coerenza con la legislazione comunitaria e nazionale e con il piano d'azione europeo sull'economia circolare, con particolare riferimento al contributo al raggiungimento degli obiettivi di preparazione al riutilizzo e riciclaggio per i rifiuti urbani di cui all'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; la coerenza con gli strumenti di pianificazione regionale e nazionale; il contributo alla risoluzione del contenzioso comunitario; il contributo all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione dei processi; la coerenza e

complementarietà con i programmi della politica di coesione e progetti simili finanziati attraverso altri strumenti UE e nazionali;

VISTA la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell'economia e delle Finanze: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR" e relativi allegati

VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, che stabilisce le regole generali di calcolo per verificare se siano stati conseguiti gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti urbani fissati per il 2025, il 2030 e il 2035, dall'articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d), e), e paragrafo 3 della direttiva medesima;

VISTA la direttiva 2018/851/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

VISTA la decisione di esecuzione 2019/1004 della Commissione Europea del 7 giugno 2019, che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio anzi indicata;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Testo unico ambiente*", ed in particolare la Parte quarta relativa alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti;

VISTO il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, pubblicato in GU Serie Generale n.226 del 11 settembre 2020;

VISTO il decreto direttoriale 9 agosto 2021, n. 47, con il quale il Ministero della transizione ecologica ha approvato le linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente del 18 maggio 2021, in attuazione dell'articolo 184, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevede la possibilità per le Amministrazioni interessate di potersi avvalere di società *in house* qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il cui articolo 38, comma 1, prevede che Invitalia S.p.A, società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sia iscritta di diritto nell'elenco istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza;

VISTA la delibera n. 484 del 30 maggio 2018 con cui l'ANAC ha disposto l'iscrizione di tutte le amministrazioni centrali, tra cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oltre alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la Coesione, nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per gli affidamenti nei confronti di Invitalia quale società *in house*;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*”;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTA la Risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - *Carta della governance multilivello in Europa*;

VISTE le Linee Guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02).

Tanto visto e considerato, il Ministero della transizione ecologica,

EMANA

**IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DI
NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E ALL'AMMODERNAMENTO DI
IMPIANTI ESISTENTI, DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR, MISURA 2,
COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1., FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA –
NEXT GENERATION EU**

Premessa

Il PNRR prevede investimenti che mirano a migliorare la gestione dei rifiuti attraverso la meccanizzazione della raccolta differenziata e la creazione di ulteriori strutture di trattamento dei rifiuti stessi, anche al fine di ridurre il numero di infrazioni europee aperte contro l'Italia e le importanti disparità regionali nei tassi di raccolta differenziata.

In particolare, il PNRR prevede un investimento di 1,5 miliardi di euro per la misura M2C1.1.I.1.1 “*Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti*”, oggetto del presente Avviso e contemplata nell'ambito della Componente 1

“Economia circolare e agricoltura sostenibile” della Missione 2 “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”.

Nello specifico, la misura citata consente di colmare i divari di gestione dei rifiuti relativi alla capacità impiantistica e agli standard qualitativi esistenti tra le diverse Regioni e aree del territorio nazionale, con l'obiettivo di recuperare i ritardi per raggiungere gli attuali e nuovi obiettivi previsti dalla normativa europea e nazionale.

L'Italia ha, infatti, recepito, con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le direttive sull'Economia Circolare (2018/851 e 2018/852) e, con esse, gli obiettivi riguardanti il riciclo dei rifiuti urbani: entro il 2025, i rifiuti riciclati dovranno ammontare ad almeno il 55% del totale dei rifiuti prodotti, entro il 2030 tale percentuale dovrà innalzarsi al 60% ed entro il 2035 al 65%. Inoltre, i suddetti obiettivi impongono una restrizione allo smaltimento in discarica, per cui entro il 2035 si potrà ricorrere allo smaltimento in discarica per non più del 10% dei rifiuti totali prodotti.

Inoltre, il PNRR prevede, come Milestone della Misura M2C1.1.I.1.1, l'entrata in vigore entro il 31 dicembre 2021 dell'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti organici, conformemente al Piano d'Azione per l'Economia Circolare varato dall'UE.

Si riconosce, quindi, che, attraverso le misure programmate per promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti, sarà possibile perseguire gli obiettivi previsti nel Piano d'Azione per l'Economia Circolare varato dall'UE e contribuire alla transizione verde, creando altresì nuovi posti di lavoro. Particolare attenzione è rivolta anche alla digitalizzazione dei processi, con specifico riferimento al miglioramento della raccolta differenziata e al monitoraggio digitale.

L'analisi del contesto in cui si colloca la misura M2C1.1.I.1.1 ha rilevato le seguenti, principali, criticità:

- carenza impiantistica, per il trattamento e la valorizzazione delle frazioni organiche e di altri flussi di rifiuti (plastica, rifiuti elettrici e apparecchiature elettroniche -cd. RAEE-, carta e cartone, materiali tessili);
- divario regionale tra Centro-Nord e Sud, con numerose procedure di infrazione per violazioni della normativa ambientale dell'UE sui rifiuti;
- necessità di ammodernamento degli impianti di trattamento esistenti;
- inadeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata, in relazione a nuovi *target* per raggiungere obiettivi di riciclo anche attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica;
- eccessiva frammentazione dei servizi pubblici locali, la quale richiede una *governance* a livello centrale che permetta di rafforzare le politiche locali nella realizzazione di infrastrutture per la creazione di filiere circolari.

La misura oggetto del presente Avviso mira, dunque, a colmare i divari strutturali sopra indicati, che ostacolano lo sviluppo del settore dell'economia circolare.

Il decreto del Ministro della transizione ecologica (MiTE) 28 settembre 2021, n. 396, individua tre distinte aree tematiche oggetto di finanziamento:

- Linea d’Intervento A – miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- Linea d’Intervento B – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata;
- Linea d’Intervento C – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili.

Il presente Avviso ha ad oggetto la Linea d’Intervento A – “miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”.

Nell’ambito di tale Avviso, si intende finanziare Proposte volte a sviluppare modelli di raccolta differenziata basati sulla digitalizzazione dei processi, l’efficientamento dei costi e la razionalizzazione e semplificazione dei flussi di rifiuti urbani prodotti, che consentano di pervenire a un incremento significativo delle quote di differenziata, anche in linea con gli obiettivi dei piani di settore e contribuiscano alla risoluzione delle infrazioni individuate dall’Unione europea.

Art.1

Definizioni

Ai fini del presente Avviso, si intende per:

- a) *ATO*: l’Ambito Territoriale Ottimale di cui all’articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ossia la porzione di territorio, di dimensione definita dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nella quale è organizzato il servizio di gestione rifiuti;
- b) *Corruzione*: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli;
- c) *Decreto*: il decreto del MiTE 28 settembre 2021, n. 396 registrato dalla Corte dei Conti il 04 ottobre 2021, registrazione n. 2838;
- d) *DNSH*: principio “*Do No Significant Harm*”, sancito dall’art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, secondo il quale non è ammissibile finanziare interventi che arrechino un danno significativo contro l’ambiente;

- e) *EGATO*: gli Enti di Governo dell'ATO, o dei bacini territoriali intercomunali in cui è suddiviso un ATO, ossia tutti gli organismi individuati dalle Regioni o dalle Province Autonome per ciascun ATO, o porzioni dello stesso, che svolgono le Funzioni di Governo come *infra* definite;
- f) *EGATO Operativo*: EGATO costituito, che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, ha provveduto all'affidamento del servizio, oggetto dell'Avviso medesimo, per l'ATO, o porzioni dello stesso, di riferimento;
- g) *Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia*: fondo di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- h) *Forma Associativa tra Comuni*: una delle forme associative previste dal Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le quali, alla data di presentazione delle Proposte, risultino costituite per l'espletamento dei servizi di cui al presente Avviso;
- i) *Frode*: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee la "frode" in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: (i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; (ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; (iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;
- j) *Frode Sospetta*: irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto a), della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;
- k) *Funzioni di Governo*: funzioni di governo e di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete, di rilevanza economica, compresi quelli del ciclo dei rifiuti urbani; tali Funzioni di Governo includono la scelta della forma di gestione del servizio, la determinazione delle relative tariffe all'utenza, la scelta in merito all'affidamento della gestione e al relativo controllo, l'approvazione del Piano d'Ambito, come *infra* definito;
- l) *GDPR*: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- m) *Gestore*: soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- n) *Intervento*: intervento realizzabile mediante lavori, servizi o forniture, finanziabili nell'ambito della misura M2C1.1.I.1 oggetto del presente Avviso al fine di raggiungere gli specifici obiettivi previsti dal PNRR;
- o) *Intervento Integrato Complesso*: insieme di Interventi tra loro integrati (ad esempio eco-distretti);
- p) *Milestone*: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);
- q) *Missione*: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti;
- r) *Misura M2C1.1.I.1.1*: l'investimento 1.1 “*Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti*” previsto dal PNRR nell'ambito della Missione 2 “*Rivoluzione verde e transizione ecologica*”, Componente 1 “*Economia circolare e agricoltura sostenibile*” oggetto del presente Avviso;
- s) *OSC*: opzioni semplificate di costi, quali modalità di rendicontazione dei costi di progetto in cui gli importi ammissibili sono calcolati conformemente a un metodo predefinito basato sugli output, sui risultati o su certi altri costi, senza la necessità di comprovare ogni euro di spesa mediante singoli documenti giustificativi;
- t) *Piano d'Ambito*: il piano d'ambito previsto dall'articolo 203, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituito dal programma degli interventi, dal modello gestionale ed organizzativo e dal piano economico finanziario;
- u) *Piattaforma*: apposita piattaforma telematica, che sarà operativa a decorrere dal quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso ed accessibile dalla sezione dedicata alla Misura presente sul sito istituzionale del MiTE;
- v) *PNRR*: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha recepito la Proposta della Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM (2021) 344);
- w) *PRGR*: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti previsto all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero i relativi aggiornamenti e/o linee guida di aggiornamento, che comprende l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 anzi richiamato;
- x) *Poposta*: proposta, presentata dal Soggetto Destinatario, come *infra* definito, che può avere ad oggetto la realizzazione di un singolo Intervento o di un Intervento Integrato Complesso

e che potrà essere selezionata e finanziata nell'ambito della Misura oggetto del presente Avviso;

- y) *Referente*: soggetto incardinato nella Struttura di coordinamento individuata o istituita dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR (es. Dirigente di livello generale responsabile della struttura/unità di missione) che rappresenta il punto di contatto diretto (Single Contact Point) con il Servizio centrale per il PNRR e che supervisiona l'attuazione di tutti gli interventi/progetti che compongono la misura PNRR di competenza dell'Amministrazione;
- z) *RPD*: responsabile della protezione dei dati di cui all'articolo 37 del GDPR;
- aa) *RUP*: Responsabile Unico del Procedimento ex articolo 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- bb) *Sistema ReGiS*: sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella *governance* del PNRR;
- cc) *Soggetti Destinatari*: soggetti indicati nel successivo articolo 4, i quali sono destinatari del presente Avviso, beneficiari delle risorse ivi previste (in conformità a quanto disposto al punto 3 del decreto del MiTE 28 settembre 2021, n. 396 e al relativo allegato 1), attori degli Interventi ai sensi dell'articolo 1, co. 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e, pertanto, responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità degli Interventi;
- dd) *Soggetti Realizzatori*: soggetti coinvolti nella realizzazione dell'Intervento ammesso al finanziamento e individuati dal Soggetto Destinatario nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile in materia di appalti pubblici e in coerenza con la regolazione di settore e secondo quanto previsto al punto 11 del decreto del MiTE 28 settembre 2021, n. 396;
- ee) *Target*: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato.

Art. 2

Finalità e oggetto dell'Avviso

1. L'Avviso è finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di Proposte volte al miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
2. L'Avviso stabilisce le modalità e i termini di presentazione delle Proposte, della loro eventuale selezione e conseguente finanziamento. A tal fine, l'Avviso riporta, altresì, le condizioni di ammissibilità delle Proposte, la specificazione dei criteri di valutazione individuati nell'allegato 1 al decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 396, nonché le

modalità per la erogazione e la rendicontazione dei contributi e il monitoraggio degli Interventi.

Art. 3

Risorse disponibili

1. Come previsto dall'allegato 1 al decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 396, la dotazione finanziaria della Linea d'Intervento A, oggetto del presente Avviso, è pari a euro 600.000.000,00 (seicento milioni /00).
2. Tale importo è suddiviso in due distinti *plafond*: il 60% delle risorse complessive, pari a euro 360.000.000,00 (trecentosessanta milioni/00), è destinato alle Regioni del centro e del sud Italia (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna); il residuo 40%, pari a euro 240.000.000,00 (duecentoquaranta milioni /00), è destinato alle restanti Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano.
3. La riallocazione delle risorse finanziarie è consentita solo nei casi e con le modalità previste dal punto 7 e 8 del decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 396.
4. Il finanziamento massimo erogabile per ciascuna Proposta è pari ad euro 1.000.000,00 (un milione/00).

Art. 4

Soggetti Destinatari. Numero di Proposte presentabili.

1. Per le finalità del decreto MiTE 28 settembre 2021, n. 396, i Soggetti Destinatari sono gli EGATO Operativi. In assenza di EGATO Operativi, i Soggetti Destinatari sono, i Comuni, i quali possono operare singolarmente o nella Forma Associativa tra Comuni.
2. In assenza di EGATO Operativi, ciascun Comune, sia che operi singolarmente che nelle Forme associative tra Comuni, può presentare, come Soggetto Destinatario:
 - fino ad un numero massimo di 10 Proposte, se è un Comune capoluogo di Provincia e sede di Città Metropolitana;
 - fino ad un numero massimo di 5 Proposte, se è un Comune capoluogo di Provincia, ma non sede di Città Metropolitana, oppure se è un Comune, non capoluogo di Provincia, con più di 60.000 abitanti residenti (secondo i dati ISTAT della popolazione residente aggiornati al 31 dicembre 2020);
 - n. 1 Proposta, se è un Comune non capoluogo di Provincia, con un numero di abitanti residenti pari o inferiore a 60.000.
3. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, lett. b), del presente Articolo, la presenza di un EGATO Operativo preclude ai Comuni, ricadenti nell'ATO (o nelle porzioni di ATO) di riferimento, di presentare Proposte in forma autonoma. In particolare, in caso di

presentazione da parte di un Comune di una Proposta relativa ad un servizio oggetto di Funzioni di Governo esercitate da un EGATO Operativo, tale Proposta del Comune non potrà essere ammessa alla successiva fase di valutazione e il singolo Comune non potrà avanzare alcuna pretesa, espressamente rinunciando, con la partecipazione al presente Avviso, ad ogni azione nei confronti del MiTE in merito alla esclusione della relativa Proposta.

4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 3, qualora una o più Proposte siano presentate da un Comune, quest'ultimo sarà tenuto a rilasciare un'espressa dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:
 - a) che non vi è alcun EGATO Operativo, legittimato a presentare la Proposta, o le Proposte, per conto di detto Comune; oppure
 - b) che, sebbene vi sia un EGATO Operativo, detto Comune è stato espressamente delegato da tale EGATO Operativo a presentare la Proposta, o le Proposte. In tal caso, il numero massimo di Proposte che il Comune potrà presentare è quello previsto dal precedente comma 2 del presente articolo, a seconda della tipologia del Comune. Nessuna Proposta presentata dal Comune, previa delega dell'EGATO Operativo, potrà comunque avere ad oggetto un Intervento, o un Intervento Integrato Complesso, uguale o coincidente con un Intervento, o un Intervento Integrato Complesso, presentato dall'EGATO.
5. In assenza di un EGATO Operativo, la presentazione della Proposta da parte di una Forma Associativa tra Comuni preclude ai singoli Comuni appartenenti a detta Forma Associativa tra Comuni di presentare Proposte in forma autonoma. Il numero massimo di Proposte presentabili da una Forma Associativa tra Comuni è dato dalla somma del numero massimo di Proposte presentabili, ai sensi del precedente comma 2, da parte di ogni Comune che partecipa alla suddetta Forma Associativa tra Comuni. In particolare, in caso di presentazione, da parte di un singolo Comune, di una Proposta relativa ad un servizio esercitato da una Forma Associativa tra Comuni di cui il Comune è parte, la Proposta di quest'ultimo non potrà essere ammessa alla successiva fase di valutazione ed esso non potrà avanzare alcuna pretesa, espressamente rinunciando, con la partecipazione al presente Avviso, ad ogni azione nei confronti del MiTE in merito alla esclusione della relativa Proposta.
6. I Soggetti Destinatari potranno presentare una o più Proposte di finanziamento degli Interventi previsti dalla Linea A del Decreto, anche avvalendosi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana, da loro appositamente delegati ad agire in nome e per conto loro. Anche il Comune, che presenta una o più Proposte ai sensi del precedente comma 4, lettera b), del presente Avviso, può avvalersi, previa delega, del gestore da esso incaricato del servizio rifiuti igiene urbana.

7. Fermo quanto precede, la Proposta presentata da un gestore incaricato del suddetto servizio pubblico potrà essere anche da quest'ultimo completamente o parzialmente elaborata, purché in nome e per conto del Soggetto Destinatario per il quale il gestore agisce e che rimarrà unico soggetto responsabile nei confronti del Ministero per le risorse assegnate.
8. Una volta selezionata la Proposta e concesso il finanziamento, i Soggetti Destinatari saranno chiamati ad avviare tempestivamente le attività necessarie a garantire l'attuazione dell'Intervento, o dell'Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, nel rispetto dei cronoprogrammi attuativi e di spesa ivi previsti, e il conseguimento, da parte del MiTE, dei Target e Milestone previsti dal PNRR.
9. Entro il 31 dicembre 2023, a pena di revoca del finanziamento, i Soggetti Destinatari delle risorse dovranno aver individuato, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili, i Soggetti Realizzatori di ciascun intervento oggetto della Proposta ammessa a finanziamento. Ai fini dell'individuazione dei Soggetti Realizzatori, i Soggetti Destinatari potranno avvalersi, ai sensi della normativa vigente applicabile, anche dei gestori da loro incaricati del servizio rifiuti igiene urbana. La individuazione potrà aver luogo anche mediante l'affidamento di contratti di partenariato pubblico privato mediante finanza di progetto di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I rapporti tra i Soggetti Destinatari e i Soggetti Realizzatori dovranno essere improntati al principio della sana gestione finanziaria, anche per le finalità di cui all'articolo 15, co. 1, lettera d), del presente Avviso.
10. I beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente Avviso, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica.

Art. 5

Forma del finanziamento e oggetto della Proposta.

1. Il finanziamento è concesso nella forma del **contributo a fondo perduto** per la realizzazione di interventi volti al miglioramento e alla meccanizzazione, anche digitale, della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, fino al 100% (cento per cento) dei costi ammissibili.
2. Le Proposte dovranno avere ad oggetto **un Intervento, o un Intervento Integrato Complesso**, in grado di concorrere al raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dalla Misura, attraverso lo svolgimento di attività tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrato) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;
 - b) Attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità estesa del produttore;
 - c) Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta differenziata;
 - d) Centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.).
3. Non sono in ogni caso finanziabili Proposte che hanno ad oggetto investimenti, correlati anche in maniera indiretta, in discariche, in impianti di Trattamento Meccanico Biologico/Trattamento Meccanico (TMB, TBM, TM, STIR, ecc.) o inceneritori o combustibili derivati da rifiuti, nel rispetto del principio DNSH anzi richiamato.
 4. Non sono, altresì, finanziabili Proposte che prevedono l’acquisto di veicoli per la raccolta dei rifiuti.

Art. 6

Criteri di ammissibilità

1. Le Proposte devono rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni di ammissibilità:
 - a) il cronoprogramma ad esse allegato deve prevedere l’individuazione dei Soggetti Realizzatori da parte dei Soggetti Destinatari entro il 31 dicembre 2023, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili;
 - b) il cronoprogramma ad esse allegato deve prevedere sia il cronoprogramma di spesa, sia quello procedurale, evidenziando il completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro e non oltre il 30 giugno 2026;
 - c) non devono avere ottenuto, nell’ultimo ciclo di programmazione, un finanziamento a valere su fondi strutturali di investimento europeo a valere sul medesimo Intervento;

- d) non devono ledere il principio DNSH sancito dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 di "non arrecare un danno significativo" contro l'ambiente;
 - e) devono essere coerenti con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento. Nel caso in cui l'Intervento, o l'Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, non sia previsto dal PRGR di riferimento, il Soggetto Destinatario sarà tenuto a corredare la propria Proposta con espresso nulla osta rilasciato dal competente organo della Regione che attesti la coerenza dell'Intervento, o dell'Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta medesima, con gli obiettivi del PRGR.
2. L'assenza di anche uno solo dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) comporta la non ammissibilità della Proposta.

Art. 7

Termini di presentazione delle Proposte

1. I Soggetti di cui al precedente articolo 4 dovranno presentare le proprie Proposte, attraverso la Piattaforma, **entro e non oltre 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale del MiTE.**
2. Il periodo per la presentazione delle Proposte è suddiviso in 2 fasi:
 - la prima, a partire dal quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale del MiTE, in cui saranno pubblicati i *fac-simile* della Proposta;
 - la seconda, di presentazione della Proposta, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale del MiTE ed entro e non oltre 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione medesima.

Art. 8

Modalità di presentazione delle Proposte – Fase 1

1. A partire dal quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso, il *fac-simile* della Proposta sarà reso disponibile sul sito istituzionale del MiTE, unitamente a un manuale con le istruzioni per la compilazione della stessa.
2. Per eventuali richieste di chiarimento, i Soggetti Destinatari potranno contattare un *helpdesk* dedicato. **Le richieste di chiarimento potranno essere presentate fino a trenta (30) giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del termine per la presentazione delle Proposte. Le relative risposte saranno pubblicate entro i dieci (10) giorni naturali e consecutivi successivi al termine per la presentazione delle richieste di chiarimento.**

Art. 9

Modalità di presentazione delle Proposte – Fase 2

1. A partire dal sessantesimo giorno naturale e consecutivo, successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale del MiTE **ed entro e non oltre il centoventesimo giorno, naturale e consecutivo, successivo alla data di pubblicazione medesima**, i Soggetti Destinatari potranno accreditarsi sulla Piattaforma, validare i propri dati e presentare, quindi, la relativa Proposta.
2. Oltre il **centoventesimo giorno naturale e consecutivo, successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale del MiTE**, sarà disattivata la possibilità di caricare Proposte sulla Piattaforma.
3. Le Proposte sono presentate dal legale rappresentante del Soggetto Destinatario o da un suo delegato tramite la versione informatizzata del modulo di Proposta che sarà reso disponibile sin dalla Fase 1 sulla Piattaforma.
4. Salvo diversa espressa indicazione, la Proposta e qualsiasi documento ad essa allegato all'interno della Piattaforma, dovrà essere:
 - sottoscritto con la firma digitale, il cui relativo certificato sia in corso di validità. Per finalità di istruttoria, è riconosciuta solo la firma digitale **in formato Cades**;
 - reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000.
5. Le Proposte dovranno essere state preliminarmente approvate dall'organo competente ad impegnare il Soggetto Destinatario.

Art. 10

Istruttoria delle Proposte

1. L'istruttoria amministrativa e tecnica delle Proposte pervenute è articolata nelle seguenti fasi:
 - Fase 1: verifica della regolarità della Proposta e della completezza della documentazione presentata da parte del Responsabile Unico del Procedimento di cui al successivo articolo 11;
 - Fase 2: verifica della ammissibilità della Proposta secondo le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 6 del presente Avviso, da parte della Commissione di cui al successivo articolo 12;
 - Fase 3: valutazione delle Proposte ammesse, attraverso l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'Allegato 1, da parte della Commissione di cui al successivo articolo 12.

Art. 11

Verifica di ricevibilità delle Proposte

1. Il RUP verifica la ricevibilità delle Proposte pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione e alla completezza della documentazione presentata.
2. Il RUP può richiedere ai Soggetti Destinatari di integrare la documentazione presentata o di fornire chiarimenti in ordine alla stessa e/o alle dichiarazioni rese, entro il termine non superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. Il mancato riscontro alla suddetta richiesta potrà comportare la non ammissibilità della Proposta per incompletezza della stessa.
3. Le Proposte risultate ricevibili e quelle risultate irricevibili sono trasmesse dal RUP alla Commissione di cui al successivo articolo 12.
4. Per lo svolgimento della propria attività, il RUP può avvalersi del supporto tecnico-operativo delle strutture del MiTE o, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, di società *in house* qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
5. Il RUP è il Dott. Angelo Presta (presta.angelo@mite.gov.it).

Art. 12

Commissione di ammissione e valutazione

1. Le Proposte risultate ricevibili sono valutate da un'apposita commissione, nominata con apposito decreto ministeriale.
2. La Commissione sarà composta, ai sensi del punto 6 del decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 396, da n. 3 membri nominati dal MiTE, di cui uno con funzioni di presidente di commissione, n. 6 membri in rappresentanza di ISPRA ed ENEA, n. 4 membri indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in rappresentanza delle diverse aree geografiche: Nord, Centro, Sud e Isole, e n. 2 membri in rappresentanza dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

Art. 13

Ammissione e valutazione delle Proposte

1. La Commissione, una volta preso atto degli esiti della verifica di ricevibilità, ammette le Proposte secondo i criteri di ammissibilità alla valutazione di cui all'articolo 6 e, successivamente, procede alla valutazione delle Proposte ammesse sulla base dei criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 al presente Avviso.
2. Per ciascuna Proposta, ogni Commissario è tenuto ad esprimere il proprio punteggio. Il punteggio finale delle singole Proposte corrisponderà alla media dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari.

3. Su richiesta della Commissione, il RUP può invitare i Soggetti Destinatari a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, entro il termine non superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.
4. All'esito della valutazione delle Proposte, e in ogni caso entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dal suo insediamento, la Commissione redige una proposta di graduatoria delle Proposte ammissibili al finanziamento secondo un ordine decrescente rispetto al punteggio attribuito.
5. Sulla base della Proposta di graduatoria formulata dalla Commissione, il MiTE approva con decreto la graduatoria definitiva delle Proposte ammesse al finanziamento e provvede, sempre con decreto, alla concessione dei contributi. Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.
6. Le Proposte ammesse saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse, rispettando in ogni caso i *plafond* previsti, rispettivamente, per le Regioni del centro-sud e del nord Italia, come previsto al precedente articolo 3 del presente Avviso.
7. Nell'eventualità in cui un Soggetto Destinatario rinunci alle risorse assegnate alla relativa Proposta prima della loro erogazione, si provvederà allo scorrimento della graduatoria.
8. Nel caso in cui due Proposte conseguano il medesimo punteggio e non vi sia possibilità di finanziarle entrambe per esaurimento delle risorse, la Commissione procede all'individuazione della Proposta da finanziare tramite sorteggio pubblico. La Proposta sorteggiata sarà finanziata esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili. La Commissione si avvale del sorteggio pubblico anche nel caso in cui le Proposte che conseguano il medesimo punteggio siano più di due; il tal caso, potranno essere sorteggiate anche due o più Proposte purché nei limiti delle risorse residue disponibili.

Art. 14

Procedure di erogazione dei contributi, di rendicontazione e di monitoraggio

1. Il decreto di concessione per l'attuazione delle Proposte progettuali ammesse definitivamente al finanziamento verrà emesso dal MiTE entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 11, paragrafo 8, del presente Avviso.
2. I contributi sono erogati ai Soggetti Destinatari secondo le seguenti modalità:
 - i. anticipazione fino ad un massimo del 10% dell'importo dell'Intervento previa avvenuta comunicazione dell'avvio del progetto, tenuto conto del cronoprogramma di spesa;
 - ii. due quote intermedie fino al raggiungimento del 90% dell'importo dell'Intervento, a fronte di spese effettivamente sostenute per stati di avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, pari ciascuno ad almeno il 40% dell'avanzamento

complessivo dei lavori, dei servizi e delle forniture, secondo il cronoprogramma della spesa;

- iii. una quota a saldo del 10% dell'Intervento sulla base di una richiesta di pagamento finale attestante la piena realizzazione dell'Intervento.
3. Le richieste di erogazione sono presentate al MiTE, corredate dalla rendicontazione analitica delle spese sostenute per la realizzazione del singolo Intervento (o Intervento Integrato Complesso), da una dichiarazione circa il rispetto di quanto previsto all'articolo 6 "*Criteri di ammissibilità*" e dall'Allegato 2 al presente Avviso sulle spese ammissibili e da una relazione sull'avanzamento dell'Intervento (o dell'Intervento Integrato Complesso) rispetto a quanto previsto dalla Proposta ammessa a contributo. Con successivi atti saranno pubblicate ulteriori modalità operative di rendicontazione delle spese sostenute.
 4. Resta inteso che l'erogazione del contributo in favore dei Soggetti Destinatari è subordinata e condizionata alla effettiva erogazione delle risorse finanziarie da parte del Servizio Centrale per il PNRR in favore del MiTE.
 5. Il monitoraggio della realizzazione degli Interventi (anche Interventi Integrati Complessi) finanziati è effettuato sulla base dei dati forniti dai Soggetti Destinatari attraverso l'utilizzo del sistema ReGIS, e in coerenza con le previsioni del PNRR, secondo le modalità che saranno comunicate successivamente ai Soggetti Destinatari.
 6. Resta inteso che il monitoraggio e la rendicontazione finanziaria e amministrativa degli Interventi (anche Interventi Integrati Complessi) finanziati con i fondi del PNRR dovranno avvenire secondo le norme e i principi stabiliti dalla normativa eurounitaria.

Art. 15

Obblighi dei Soggetti Destinatari

1. In attuazione di quanto previsto nel PNRR, ai fini dell'erogazione del contributo e pena la revoca dello stesso, ciascun Soggetto Destinatario è tenuto, altresì, a:
 - a) dare piena attuazione alla Proposta, così come illustrato nella scheda ammessa a finanziamento, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma;
 - b) garantire la tracciabilità delle operazioni e l'utilizzo di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti;
 - c) svolgere i controlli di legalità e dei controlli amministrativo contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al MiTE, nonché la riferibilità delle spese alla Proposta ammessa al finanziamento sul PNRR;

- d) adottare tutte le misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le Frodi, incluse le Frodi Sospette, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico dell'Intervento, o dell'Intervento Integrato Complesso, nonché attivare le necessarie misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione delle Proposte;
- e) rispettare gli obblighi connessi al monitoraggio dello stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale dell'Intervento, o dell'Intervento Integrato Complesso, nonché del conseguimento di eventuali Milestone e Target ad esso associati;
- f) presentare al MiTE per approvazione le domande di rimborso/pagamento per le spese effettivamente sostenute/da sostenere in base agli stati di avanzamento dei lavori (SAL) adottati o i costi esposti maturati nel caso di ricorso alle OSC;
- g) trasmettere al MiTE, contestualmente all'invio delle domande di rimborso, l'avanzamento registrato dagli indicatori di realizzazione di particolare interesse per il PNRR eventualmente associati alla Proposta approvata;
- h) effettuare la conservazione in fascicoli cartacei o informatici, anche per il tramite del sistema informativo ReGiS o del Sistema informativo locale adottato, di tutti gli atti e i documenti connessi all'attuazione dell'Intervento, o dell'Intervento Integrato Complesso, e all'avanzamento relativo agli indicatori di realizzazione di particolare interesse per il PNRR eventualmente associati alla Proposta approvata, per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108. Tale documentazione, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa a disposizione su richiesta del MiTE, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
- i) rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi europei, attraverso riferimenti nella documentazione progettuale al finanziamento europeo, al PNRR e all'iniziativa NextGenerationEU;
- j) con riferimento alle modalità di individuazione dei Soggetti Realizzatori di cui al precedente articolo 4 del presente Avviso, rispettare le norme di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riferimento ai principi di cui all'articolo 30, nonché le norme di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con riferimento, per quanto applicabile, al dettato dell'articolo 47 in materia di "*Pari*

opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC”, e tutte le altre norme di settore applicabili;

- k) rispettare, nell’attuazione dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, le norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili.

Art. 16

Poteri sostitutivi

1. Il mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli Interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, comporterà il ricorso da parte del soggetto competente ai poteri sostitutivi, come indicato all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 17

Revoche e rinunce

1. Le risorse assegnate sono revocate in misura totale o parziale, oltre che nei casi previsti dagli articoli 4, comma 7, dal 15 e 18, nei seguenti ulteriori casi:
 - a) perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;
 - b) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta nei termini indicati in sede di presentazione della Proposta per fatti imputabili al Soggetto Destinatario delle risorse o al Soggetto Realizzatore;
 - c) mancata realizzazione, anche parziale, del programma di investimento strumentale alla realizzazione dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso (che comporterà la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale).
2. Il MiTE si riserva altresì di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il Soggetto Destinatario incorra in irregolarità essenziali non sanabili oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.
3. Ciascun Soggetto Destinatario può rinunciare al contributo assegnato dandone comunicazione al MiTE. La rinuncia determina la decadenza dall’assegnazione del contributo a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

4. Nei casi di revoca e di rinuncia, il Soggetto Destinatario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e, nel caso si sia provveduto all'erogazione totale o parziale del contributo, sarà tenuto alla restituzione degli importi già percepiti, maggiorati degli interessi legali, ove ne ricorrano i presupposti. Le risorse residue a seguito dei casi di revoca e di rinuncia anzi indicati saranno riallocate secondo quanto previsto al punto 7 del decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 396, al fine di assicurare il completo utilizzo della dotazione finanziaria della Misura.

Art. 18

Utilizzo dei loghi istituzionali e del Fondo

1. Ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, i Soggetti Destinatari rendono nota l'origine dei finanziamenti ottenuti e ne assicurano la visibilità, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. I Soggetti Destinatari provvedono, inoltre, a dare visibilità agli interventi finanziati valorizzando l'emblema dell'Unione e rendendo esplicito il riferimento al finanziamento europeo e all'iniziativa Next Generation EU.
2. In caso di mancato rispetto degli obblighi anzi indicati, il MiTE si riserva la facoltà di revocare il finanziamento.

Art. 19

Privacy e norme di rinvio

1. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR e del decreto legislativo. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso, con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
2. I contitolari del trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR sono il MiTE ed INVITALIA S.p.A. per l'esercizio delle funzioni di trattamento dei dati personali.
3. Il responsabile del trattamento dei dati è l'avv. Luca Iadecola (iadecola.luca@mite.gov.it)
4. I dati forniti dal Soggetto Destinatario sono acquisiti dall'ente che cura la presente procedura in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del GDPR, per le finalità di espletamento delle attività del presente Avviso.
5. L'interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze attraverso gli indirizzi e-mail disponibili sul sito istituzionale del MiTE.

6. L'invio della Proposta presuppone l'esplicita autorizzazione, da parte del Soggetto Destinatario, al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente Avviso.

Art. 20

Foro competente

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso, il Foro competente è quello di Roma.
2. Il presente Avviso è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Art. 21

Clausole finali

1. Il presente Avviso, unitamente ai relativi allegati, è pubblicato sul sito istituzionale del MiTE e sulla Piattaforma dedicata alla Misura.
2. Ogni eventuale modifica o integrazione all'avviso sarà pubblicata sul sito web del MiTE. I proponenti saranno tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche pubblicate.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.
4. Il Referente del MiTE per il presente Avviso è l'Ing. Laura D'Aprile.

Il Capo Dipartimento

Laura D'Aprile

ALLEGATO 1 – Criteri di Valutazione

	Criteri	Descrizione	Criterio motivazionale	Sub-punteggio	Punteggio max
A1.	STATO DELLA PROGETTAZIONE	Stato della progettazione, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 50/2016. La valutazione verrà effettuata sulla base dello stato di progettazione approvato al momento della presentazione della Proposta, a seconda della tipologia di intervento da realizzare (lavori o servizi e forniture).	Per gli interventi che prevedono la realizzazione di opere (ad es. la realizzazione di isole ecologiche):		10
			progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 o, in alternativa in caso di appalto integrato semplice, progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi	10	
			progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa in caso di appalto integrato complesso, progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in sede di conferenza dei servizi	8	
			progetto definitivo non approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa progetto di fattibilità tecnica ed economica	5	
			studio di fattibilità, documento di indirizzo alla progettazione, disposizioni preliminari per la progettazione e le norme tecniche	1	

			Per gli interventi che prevedono lo svolgimento di servizi o l'acquisto di forniture :		
			Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell'articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, approvata	10	
			Progettazione in un unico livello, ai sensi dell'articolo 23, co. 15 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non completa	5	
A2	POPOLAZIONE	<p>Popolazione interessata dall'Intervento rispetto alla popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale (o nel sub-ambito territoriale ottimale o nel territorio comunale a seconda del Soggetto destinatario).</p> <p>Al fine del conseguimento dei Target previsti dal PNRR per la Misura oggetto del presente Avviso, sarà valutato positivamente il migliore rapporto percentuale (R%) così calcolato:</p> $R\% = \frac{\text{Popolazione servita}}{\text{Popolazione residente}}$	80% ≤ R% ≤ 100%	20	20
			40% ≤ R% < 80%	15	
			10% ≤ R% < 40%	5	
			5% ≤ R% < 10%	2	
			0% ≤ R% < 5%	0	

A3	TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	<p>Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata rispetto al valore RD 2019.</p> <p>Al fine del conseguimento dei Target previsti dal PNRR per la Misura oggetto del presente Avviso, sarà valutata positivamente la Proposta che preveda un aumento in termini percentuali dell'indice RD 2026 di raccolta differenziata rispetto al valore RD 2019, secondo il seguente calcolo:</p> $\Delta_{RD}(\%) = RD_{2026}(\%) - RD_{2019}(\%)$	$20 \leq \Delta_{RD}(\%) \leq 30$	20	20
			$10 \leq \Delta_{RD}(\%) < 20$	15	
			$5 \leq \Delta_{RD}(\%) < 10$	5	
			$0 \leq \Delta_{RD}(\%) < 5$	0	
A4	SVILUPPO TECNOLOGICO	Coerenza con l'attuale sviluppo tecnologico del settore di riferimento	Al fine del conseguimento dei Target previsti dal PNRR per la Misura oggetto del presente Avviso, in base alla descrizione della tecnologia scelta per la realizzazione dell'Intervento, sarà valutata positivamente la scelta della tecnologia che sia coerente con quella già adottata e consolidata nel settore di riferimento e, in ogni caso, non obsoleta, in un'ottica di sostenibilità/durabilità del progetto. Saranno, altresì, valutate positivamente le Proposte che prevedano il migliore inserimento nell'ambito urbanistico e ambientale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi automatizzati e/o di videosorveglianza delle strutture proposte mediante l'utilizzo di energie rinnovabili.	-	15
A5	RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI	Contributo alla risoluzione delle infrazioni individuate dall'UE e sinergie con altri piani settoriali (ad es. PNIEC)	Sarà valutata positivamente la Proposta che descriva meglio l'efficacia delle modalità con le quali l'Intervento contribuirà alla riduzione di una o di più delle discariche abusive oggetto delle rispettive procedure di infrazione dell'UE e al conseguente perseguimento dei Target previsti dal PNRR, come di seguito indicati:	-	15

			PROCEDURA DI INFRAZIONE	TARGET PNRR (riduzione delle discariche abusive)	TARGET PNRR IN %		
			NIF 2003/2077	riduzione da 33 a 7	riduzione almeno dell'80 %		
			NIF 2011/2215	riduzione da 34 a 14	riduzione almeno del 60 %		
			NIF 2003/2077	riduzione da 7 a 4	riduzione almeno del 90 %		
			NIF 2011/2215	riduzione da 14 a 9	riduzione almeno del 75 %		
A6	QUADRO ECONOMICO	Congruità e attendibilità del quadro economico dell'Intervento	Sarà valutato positivamente il quadro economico che dimostri un'adeguata capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare, prevedendo un cronoprogramma di spesa che evidenzi voci di costo coerenti e attendibili rispetto alla dimensione dell'intervento e al tipo di attività previste.			-	10
A7	CRONOPROGRAMMA	Congruità e attendibilità del cronoprogramma dell'Intervento, anche in relazione ad una riduzione dei tempi rispetto a quelli previsti dal PNRR	Sarà valutato positivamente il cronoprogramma che risulti coerente e attendibile rispetto alla capacità operativa ed amministrativa di realizzare il progetto, che evidenzi gli indicatori di progetto da realizzare, in coerenza con le scadenze fissate dal PNRR (intermedie e finali) Nei casi in cui si preveda il completamento dell'intervento prima della scadenza fissata dal PNRR al 1° semestre 2026, la commissione potrà assegnare una premialità.			-	10

ALLEGATO 2

Spese Ammissibili

Le spese ammissibili delle Proposte di cui all'art. 5 possono riguardare:

a) Suolo impianto/intervento

Le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10 per cento dell'investimento complessivo ammissibile del progetto.

b) Opere murarie e assimilate.

Per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriale le spese relative ad opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascuna Proposta. Ai fini dell'ammissibilità della spesa per uffici, vengono considerate congrue le superfici massime di 25 mq per addetto.

c) Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/Intervento.

d) Macchinari, impianti e attrezzature.

In relazione a questa categoria, si riconosce il finanziamento solo per beni nuovi di fabbrica ovvero quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.

e) Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate.

I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali del servizio. I brevetti, le licenze, il know-how e le conoscenze tecniche non brevettate devono riguardare nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, e sono ammissibili solo per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dalla Proposta. Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le spese di cui alla presente lettera, ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo.

f) Spese per funzioni tecniche

Per il personale dedicato alle attività di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, , sono finanziabili le spese fino ad un massimo del 2% dell'importo complessivo della Proposta (inteso come la somma delle spese ammissibili).

g) Spese per consulenze

Nella misura massima del 4% dell'importo complessivo della Proposta (inteso come la somma delle spese ammissibili), sono ammissibili le spese per consulenze connesse alla

Proposta che si riferiscono alle seguenti voci: progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti.

Spese Non Ammissibili

In relazione a tutte le tipologie di Proposte progettuali non sono ammesse:

- a) le spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature usati;
- b) le spese di gestione, funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte, materiali di consumo;
- c) le spese per beni relativi all'attività di rappresentanza;
- d) le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto
- e) le spese relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale;
- f) i beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA;
- g) le spese relative a commesse interne;
- h) le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni;
- i) le spese pagate con modalità che non consentono la piena tracciabilità delle operazioni;
- j) le spese sostenute mediante novazione di cui all'art. 1235 c.c.